

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to **Michele BENEDETTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to **dr. Antonella NARDINI**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **31/12/2018** al **15/01/2019**.

Ampezzo, 31/12/2018

L'IMPIEGATO ADDETTO  
f.to Giulia COLLE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

addì 31/12/2018

Il Funzionario Incaricato



COPIA

N° 24 del Reg. Del

## COMUNE DI AMPEZZO

### Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **28/12/2018**

**OGGETTO:**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2018 EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
BENEDETTI Michele	Sindaco	Si	
DI CENTA Lorena	Consigliere	Si	
DE LUCA Valentina	Consigliere	Si	
PETRIS Carlo	Consigliere	Si	
ADAMI Aurelio	Consigliere	Si	
SPANGARO Michele	Consigliere	Si	
BENEDETTI Erika	Consigliere	Si	
TROIERO Romeo	Consigliere		No
DE MONTE Alessandro	Consigliere		No
TROIERO Fabio	Consigliere	Si	
TONIZZO Vanessa	Consigliere	Si	
STRAZZABOSCHI Osvaldo	Consigliere		No
PETRIS Emy	Consigliere	Si	
		<b>10</b>	<b>3</b>

Delibera immediatamente eseguibile  
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **dr. Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **Michele BENEDETTI** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2018 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse;

VISTA la propria precedente deliberazione 30.09.2017 n. 32 con la quale è stato disposto motivatamente, in attuazione alla soprarichiamata disposizione, di mantenere tutte le partecipazioni dell'ente;

EVIDENZIATO inoltre che con il citato provvedimento venne dato atto delle misure di razionalizzazione già disposte in relazione alla partecipata (alla data del 23.9.2016) CARNIACQUE S.p.A. che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata incorporata in CAFCC S.p.A., e che tale partecipazione sarebbe stata inclusa nella procedura di analisi e verifica periodica da effettuare nel 2018;

CONSIDERATO che il T.U.S.P. all'art. 20, comma 4, prevede che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla competente sezione di controllo della Corte dei conti;

DATO ATTO nessuna misura di razionalizzazione è stata prevista nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate se si eccettua la previsione di inoltrare formale richiesta alla società LegnoServizi soc. coop. A.r.l. affinché si conformasse al disposto di cui all'art. 20, comma 2 lettera b) superando la criticità rilevata dal rapporto tra amministratori e dipendenti, richiesta che non ha avuto ancora riscontro;

RILEVATO che alla data del 31.12.2017 questa amministrazione deteneva le seguenti partecipazioni :

-direttamente la partecipazione societaria di CAFCC S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di FRIULAB, partecipata di CAFCC;

-direttamente la partecipazione societaria in ESCOMONTAGNA Srl ;

-direttamente la partecipazione nella società LEGNOSERVIZI soc. coop. a.r.l.;

DATO ATTO che le suddette partecipazioni permangono anche alla data odierna ;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFCC S.P.A e della partecipazione indiretta in Friulab s.r.l.;

IN PARTICOLARE - che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Ampezzo in CAFCC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità *in house* del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016;

- che CAFCC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;

- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;

- che anche la partecipazione indiretta in Friulab s.r.l. è strettamente necessaria al corretto espletamento del servizio pubblico svolto da CAFCC S.P.A, trattandosi di società strumentale per l'effettuazione di analisi chimiche per la gestione del servizio idrico integrato;

- che la società Friulab s.r.l. risulta rispettosa delle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;

-che CAFCC detiene anche una minima partecipazione nella Banca di Cividale s.coop.p.a.. ma si prende atto, come comunicati, che il Consiglio di Amministrazione di Cafc s.p.a. ha già deliberato la dismissione della

partecipazione in Banca di Cividale nella seduta del 22.09.2017e in considerazione di ciò e dell'entità della partecipazione indiretta e della necessità di non aggravare irragionevolmente l'attività amministrativa degli uffici, si ritiene di non predisporre alcun piano per il riassetto, rimettendo a Cafc s.p.a. ogni decisione in merito alle modalità e ai tempi della dismissione della partecipazione;

-che ESCO MONTAGNA FVG S.R.L. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione ;

-che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;

che LEGNOSERVIZI SOC.-COOP.A.R.L. è una società che può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), tenuto conto del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 -Testo unico in materia di foreste e filiere forestali- il quale prevede la possibilità per i proprietari pubblici di terreni (compresi quindi i Comuni) di partecipare, in deroga al disposto di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 175/2016 a "cooperative che operano prevalentemente in campo forestale (art. 10, comma 5 del citato decreto) o "a imprese in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività selvicolturali di gestione (art. 10, c. 3) quale è la società LegnoServizi partecipata da questo Ente.

-che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto con la precisazione che, riguardo alla criticità rilevata dai dati raccolti, in merito al rapporto tra amministratori e dipendenti, l'azzeramento dei costi relativi ai compensi agli amministratori garantisce di fatto il contenimento dei costi di funzionamento, ritenendo opportuno richiedere alla società di conformarsi al disposto di cui al citato articolo 20, comma 2 lett. b)per superare la criticità evidenziata;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipate ;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

### DELIBERA

- 1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Ampezzo per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFCC S.p.A. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB s.r.l., partecipata di CAFCC, il mantenimento della partecipazione diretta nella società ESCO MONTAGNA FVG S.R.L. e la partecipazione in LEGNOSERVIZI SOC. COOP. A.R.L.;
- 2) di approvare la allegata relazione dalla quale si evince che nessuna misura di razionalizzazione è stata prevista nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ad eccezione della previsione di inoltrare formale richiesta alla società LegnoServizi soc. coop. A.r.l. affinché si conformasse al disposto di cui all'art. 20, comma 2 lettera b);
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolare :
  - di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
  - di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
  - di comunicare l'esito della ricognizione 2018 e la relazione sui risultati conseguiti a seguito del Piano di revisione straordinaria delle